



COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia - c.a.p. 30031
Via Cairoli, 39 TEL. 041/410769 FAX 041/413027
P.IVA 655760270 - C.F. 82001910270
C/C POSTALE 00288308

Ollo

ORDINANZA N. 119/01

PROTOCOLLO N. 91538/8

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in via CANALETTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ravvisata la necessità, ai fini della sicurezza stradale, di disciplinare la circolazione in via Canaletto istituendo il senso unico di marcia in relazione alle caratteristiche strutturali della strada;

Ritenuto di vietare la sosta dei veicoli su entrambi i lati della suddetta via, con esclusione dell'area prospiciente il plesso scolastico destinata a parcheggio, al fine di garantire la circolazione degli scuolabus in condizioni di sicurezza;

Visto l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. n. 495 il 16 dicembre 1992;

Vista il Decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

1. E' istituito il senso unico di circolazione in via Canaletto con accesso consentito da via Trieste,
2. E' vietata la sosta dei veicoli su entrambi i lati della via indicata nel punto precedente, con esclusione dell'area prospiciente il plesso scolastico destinata a parcheggio.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale, settore LL.PP, è incaricato di collocare la segnaletica necessaria, che dovrà essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada.
4. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
5. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo del presente provvedimento;
6. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia.
7. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Dolo, il 05.09.2001.



IL COMANDANTE
Alberto BARATTO